



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 02/12/2021

FATTO

Nel ricorso, la cliente espone di aver stipulato nel mese di novembre 2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, e che tale finanziamento è stato anticipatamente estinto nel mese di gennaio 2019. La cliente, dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso degli oneri non maturati, per un totale di € 866,20, oltre agli interessi legali dall'estinzione.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario in via preliminare eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto il reclamo sarebbe stato presentato dal procuratore in mancanza di idonea procura, mancando l'autenticazione della firma della parte ricorrente.

Nel merito:

- in data 28.11.2014 il cliente ha stipulato il contratto di finanziamento con cessione del quinto, estinto anticipatamente in data 31.01.2019;
- per quanto attiene alla richiesta di ristoro delle commissioni finanziarie, nel contratto sottoscritto dal cliente sono chiaramente identificate le diverse componenti, con una precisa e puntuale ricostruzione dei costi *recurring* e *upfront*;
- la natura di tale commissioni - pari ad € 1.464,00 - è chiaramente indicata al punto 3.1 del modulo SECCI e corrisponde esattamente ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva". Dette commissioni, pertanto,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- non rientrano nella disponibilità dell'intermediario in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore;
- l'Autorità di Vigilanza con la nota Comunicazione del 4 dicembre 2019 invita gli intermediari ad adeguarsi nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di "finanziamenti in essere", escludendo pertanto i rapporti che, come quello in controversia, risultano estinti in epoca antecedente;
 - la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.09.2019 – causa C-383/18 - non potrebbe mai avere "efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale, essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale)";
 - l'esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento italiano quali la certezza del diritto e la tutela della correttezza e della buona fede nell'attuazione del contratto;

In virtù delle ragioni esposte, l'intermediario chiede che il ricorso venga respinto.

DIRITTO

L'Intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, poiché il reclamo sarebbe stato presentato dal legale in mancanza di idonea procura. Sul punto il Collegio richiama il suo stesso orientamento (cfr. decisioni n.7465/18, n.4907/18, n.6155/18, n.14927/18 e 4706/2021), che è nel senso di escludere la fondatezza dell'eccezione. Pur costituendo infatti una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto "con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo". Nel caso di specie il cliente è chiaramente identificabile. Mentre non è applicabile al reclamo il disposto dell'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario.

Il Collegio passa quindi ad esaminare il ricorso nel merito.

La cliente produce un conteggio estintivo, elaborato dopo la scadenza di n. 49 rate su 120 complessive. Risulta altresì intervento di intermediario del credito.

Con la legge n. 106 del 23/7/2021 di conversione del D.l. n.73/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 *sexies* TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: *"Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n.21676/21 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il seguente principio di diritto: *"in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene pertanto il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 19.654,25	Tasso di interesse annuale	8,53%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	244,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,03%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione Intermediario				1.464,00	Recurring	59,17%	866,20	0,00	866,20
								TOTALE:	866,20

L'importo, come sopra calcolato, da arrotondare ad € 866,00, coincide con la somma richiesta dalla cliente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 866,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA